

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-480 del 01/02/2019
Oggetto	PROCEDIMENTO RA01A1761/07RN01 - USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' SAN BARTOLO - CONCESSIONARIO DITTA MEDRI GIANCARLO - RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-494 del 01/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RA01A1761/07RN01
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' SAN BARTOLO
CONCESSIONARIO DITTA MEDRI GIANCARLO
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE
PUBBLICHE SOTTERRANEE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;

- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2500". (allegati C e D);
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale 18158 del 02/12/2005 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto al rilascio della concessione preferenziale alla ditta Medri Giancarlo, CF MDRGCR47B16F097R, per la derivazione di acqua sotterranee, ad uso "altri usi igienici o assimilati", mediante un pozzo ubicato in comune di Ravenna, località San Bartolo, distinto catastalmente al foglio 4 mapp. 11, codice risorsa RAA6484, della profondità dichiarata di 120 metri, assentita fino al 31/12/2005, procedimento RA01A1761;

DATO CONTO della richiesta di rinnovo della concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, presentata dalla ditta Medri Giancarlo ai sensi degli artt. 27 e 6 del Regolamento Regionale 41/2001, assunta agli atti regionali con il prot. 0007416 in data 09/01/2008, con variazione dell'uso della risorsa a irrigazione agricola per trattamenti anticrittogamici, procedimento RA01A1761/07RN01;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avviene tramite un pozzo esistente, codice risorsa RAA6484 e che le opere di prelievo sono ubicate in comune di Ravenna località San Bartolo su terreno distinto catastalmente al foglio 4 mapp. 83 ex 11, codice risorsa RAA6484, della profondità dichiarata di 120 metri;
- l'uso della risorsa risulta essere per l'irrigazione agricola (trattamenti);
- la quantità d'acqua richiesta è pari complessivamente a circa mc/annui 256;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare parzialmente il fabbisogno idrico del richiedente in relazione alla tipologia di uso;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo di concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.ERT e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.ERT n. 263 in data 04/10/2017 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- delle nota prot. PGRA/2017/0016645 del 28/11/2018 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole dando comunque indirizzo:
 1. di prescrivere le operazioni relative ai trattamenti nelle vicinanze de pozzo e di evitare assolutamente lo sversamento di sostanze chimiche nel pozzo stesso;
- della nota prot. PGRA/2018/0017186 del 10/12/2018 con la quale l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po esprime il proprio parere favorevole, qualora sia prevista:
 1. l'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle acque vigente nel territorio in oggetto;
- della nota prot. PGRA/2018/17451 del 13/12/2018 con cui il Consorzio di Bonifica della Romagna si esprime confermando che l'opera di presa di acque pubbliche sotterranee ricade in areale servito dal Canale del Molino di San Bartolo, con limitazione del prelievo alla stagione irrigua. Inoltre in merito alla temporanea chiusura dell'opera stessa, non è possibile allo stato attuale ipotizzare la ripresa dell'approvvigionamento a favore del Canale del Molino di San Bartolo;
- che la ditta, altresì, all'interno della Relazione idrogeologica, presentata in data 02/10/2018 prot. PGRA/2018/12784 a corredo dell'istanza di rinnovo concessione di cui sopra, esprimeva l'impossibilità di avere da parte del Consorzio di Bonifica competente la garanzia che le acque, pervenute da fonti superficiali gestite dal Consorzio stesso, avessero una buona/ottima qualità certificata a livello chimico e fisico, necessaria al piano colturale aziendale e pertanto si ritiene superato il parere del consorzio di bonifica, trattandosi di un utilizzo per trattamenti;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 0610ER DQ2 PACS Pianura Alluvionale appenninica- confinato superiore

STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (attrazione)- Le derivazione sono compatibili fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ACCERTATA, inoltre, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo trattandosi di uso **irrigazione agricola (trattamenti)**, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato di circa ha 16.00.00 coltivato a seminativo, per un fabbisogno teorico complessivo annuo delle culture pari a 12.800 mc/anno, superiore ai 256 mc/anno richiesti, per cui il fabbisogno teorico richiesto risulta compatibile con la tipologia dell'uso;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti richiesti;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale 41/2001, per l'uso irrigazione agricola con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare alla ditta Medri Giancarlo, CF MDRGCR47B16F097R, la concessione preferenziale ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo ubicato in comune di Ravenna, località San Bartolo, distinto catastalmente al foglio 4 mapp. 83 ex 11, codice risorsa RAA6484, della profondità dichiarata di 120 metri, uso **irrigazione agricola**, procedimento RA01A1761/07RN01;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 1,50 l/sec, corrispondente ad un **volume massimo complessivo di 256 mc/anno**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza al **31/12/2028**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo al periodo dal 2019 al 2028 pari ad **€ 121,00**, salvo conguaglio;

6. di dare atto che sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2018 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
7. di dare conto che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni per la concessione e del deposito cauzionale;
8. di fissare in **€ 113,30** (€250,00 - €113,70 già versati in data 06/10/2010) il conguaglio all'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che sono state versate, le spese di istruttoria pari ad € 166,00 in data 31/10/2007;
10. di dare conto che il concessionario ha fatto pervenire alla SAC Ravenna copia firmata del disciplinare ;
11. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpa;
12. di dare atto che la Struttura (ora Servizio) competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura (ora Servizio) e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
15. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
16. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, con procedura ordinaria, rilasciata alla ditta Medri Giancarlo, CF MDRGCR47B16F097R, procedimento RA01A1761/07RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 0610ER DQ2 PACS Pianura Alluvionale appenninica - confinato superiore, avviene mediante un pozzo esistente, ubicato in Comune di Ravenna località San Bartolo, avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA6484;
 - estremi catastali, foglio 4 mapp. 83 ex 11;
 - coordinate UTM RER, x: 754.660; y: 916.428;
 - profondità di 120 metri;
 - portata max di 1,50 l/sec;
 - diametro di 15 mm ed equipaggiato con pompa sommersa da 1,5 kW;
- La risorsa derivata sarà utilizzata per **irrigazione agricola (trattamenti)**;

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva l/s 1,50;**
- **volume annuo complessivo circa mc 256**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il

concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato sulla base del parere della Provincia di Ravenna e l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po all'installazione di misuratori, che registrino i volumi emunti dai pozzi, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016 .

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - SAC di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna, pec aora@cert.arpa.emr.it ed alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione idonei per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite ad Arpa e Sac.**

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura (ora Servizio) dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura (ora Servizio) concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura (ora Servizio) competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura (ora Servizio) concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.